

## **AVVISO DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.**

In ossequio al decreto emesso in data 16/01/2017 dal Tribunale di Roma - sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Elisabetta Capaccioli nel procedimento n. 322/2017 R.G, si indicano di seguito i dati del contenzioso:

**A) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data di udienza:**

- Tribunale di Roma- sezione lavoro- Giudice Dott.ssa Elisabetta Capaccioli;
- procedimento n. 322/2017 R.G.;
- udienza di discussione 27/02/2017 ore 10,40.

**B) Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:**

- **Giuseppe MARCIANTE**, nato a Palermo il 25/01/1965 e residente in Ribera piazza Giovanni XXIII n.14, CF. MRCGPP65A25G273V,
- **MIUR-Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca**, in persona del Ministro pro tempore (c.f. 80185250588);
- **USR- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f.97248840585);
- **USR- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del Dirigente pro tempore (c.f. 80018500829).

### **C) Sintetica esposizione dei motivi di ricorso:**

ricorso per la declaratoria del diritto del ricorrente al trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2016/2017 dalla provincia di Roma a quella di Agrigento, con diritto alla precedenza ai sensi della legge 104/92 e dell'art. 13 del CCNI mobilità 2016/17, e con assegnazione della sede scolastica sulla base del diritto di precedenza, delle preferenze e del punteggio; previo annullamento e/o la disapplicazione del provvedimento del Direttore Generale dell'USR Sicilia con cui sono stati disposti i movimenti territoriali per le province di Agrigento, Palermo, Catania, Caltanissetta, Siracusa e Messina del personale docente per l'a.s. 2016/2017, fase C, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente e, ove occorra, dell'O.M 241/2016 nella parte di interesse.

Nel ricorso si denunciano i vizi delle operazioni di mobilità in considerazione della palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 L. 104/92 in ordine al regime delle precedenze e dell'art. 13 CCNI 2016/2017 sottoscritto in data 8 aprile 2016.

Dall'esame dei movimenti pubblicati si evidenziano chiare omissioni in ordine all'attribuzione della tutela di cui all'art. 21 L. 104/92, con conseguente violazione della disposizione citata, nonché del CCNI sulla mobilità 2016/2017 che all'art. 13 prevede espressamente un ordine di precedenze nel contesto delle singole fasi della mobilità.

Contestualmente, si evidenzia:

da un lato l'illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 sulla mobilità che, di fatto, ha stravolto e capovolto l'assetto normativo preesistente in materia di trasferimento nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, sostituendo il criterio delle precedenze, del punteggio e dei titoli posseduti con quello dell'originaria provenienza del docente, in danno di posizioni giuridiche soggettive tutelate dalla Legge;

dall'altro il non corretto funzionamento dell'algoritmo per mancato rispetto dell'ordine delle preferenze e del criterio della vicinanza territoriale o prossimità tra le varie province indicate; dello scorrimento della graduatoria; dell'ordine di priorità tra le varie fasi e l'individuazione dei posti effettivamente disponibili per ciascuna fase e sottofase del piano straordinario della mobilità.

In ragione di quanto esposto si chiede la disapplicazione dell'ordinanza in commento.

**D) Indicazione dei controinteressati:**

TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, CALTANISSETTA, PALERMO, CATANIA, SIRACUSA E MESSINA, validi per l'anno scolastico 2016/2017, scuola secondaria di secondo grado- Classe di concorso A025 "Disegno e Storia dell'Arte", che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

La presente notifica viene effettuata in ossequio al decreto emesso in data 16/01/2017 dal Tribunale di Roma-Sez. Lavoro- Giudice Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, nel procedimento n. 322/2017 R.G.

Favara/Roma 03/02/2017

Avv. Giuseppe Limblici

Avv. Francesca Palumbo